



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO  
Sezione 02

Il Giudice di Pace di Torino Avv. Laura Maria Rivello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8665 / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021

**TRA**

**R.S. EVOLUZIONE S.R.L.** (CF 11432170014), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cantatore presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Santa Teresa n. 23

*attrice*

**CONTRO**

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI** (CF 00875360018), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Vaira presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Bertola n. 59

*convenuta*

**Oggetto:** risarcimento danni da grandine

**Conclusioni:** le parti attrice hanno concluso come in atti

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice, cessionaria del credito vantato dall'assicurato Reale Mutua, Signor Domenico Pollichemi, conveniva in giudizio detta assicuratrice per sentirla dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dal veicolo di proprietà del cedente, Porsche Cayenne tg. EB361EG che, in data 6 settembre 2020 in Volpiano, veniva danneggiato a causa di una violenta grandinata ivi avvenuta.

Assumeva parte attrice che la compagnia assicuratrice avesse formulato un'offerta di euro 2.500,00, trattenuta in acconto, e che, a seguito del mancato positivo esito della procedura di mediazione



promossa, fosse tenuta al pagamento della differenza di euro 3.080,00, portata dalla fattura di riparazione prodotta, detratti la franchigia contrattuale del 10% e l'acconto ricevuto; con vittoria di spese e competenze di causa

Costituendosi nel giudizio, la Società Reale Mutua contestava la domanda attorea, rilevando che il proprietario, cedente, del veicolo assicurato avesse compiuto la denuncia di sinistro solamente 134 giorni dopo l'evento grandigeno, ed inoltre che la scelta di far riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice, avesse determinato l'applicazione della clausola, contenuta nelle CGA al punto 3.6, che prevede l'applicazione del limite di massimo indennizzo per evento in euro 2.500,00; concludeva pertanto in via istruttoria, chiedendo l'ammissione di prova per interpellato e testi e disposti CTU tecnica sul veicolo danneggiato e, nel merito, chiedendo dichiararsi la satisfattoria della somma già versata e respingersi le domande attoree e, in via subordinata, contenersi l'eventuale condanna entro i limiti del danno riconducibili all'evento di causa, con vittoria di spese del giudizio.

Esperita la CTU tecnica richiesta, all'udienza cartolare fissata per la precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2024, verificato il deposito tempestivo delle note conclusive delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

---o0o---

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

Nessuna precisa contestazione è stata mossa dalla convenuta in ordine al fatto storico della grandinata che ha causato il danno del quale viene chiesto il risarcimento, né in relazione alla validità della polizza; inoltre, le conclusioni della CTU tecnica hanno indicato come "verosimile" il nesso eziologico esistente tra i danneggiamenti e l'evento atmosferico

Pertanto l'"*an*" del giudizio risulta pacificamente provato ed ammesso.

Le eccezioni sollevate dall'assicuratrice convenuta non possono inoltre trovare accoglimento.

Per quanto attiene alla asserita carenza di legittimazione attiva della cessionaria, secondo cui in virtù del contratto il cessionario acquista la titolarità del credito ma non quella del contratto dal quale il credito trae la propria origine, la tesi di parte convenuta non può essere condivisa: innanzitutto in quanto la cessione del credito si perfeziona con l'accordo tra creditore originario cedente e cessionario, senza la necessità del consenso del debitore ceduto; inoltre la cessione del credito ha l'effetto di trasferire al cessionario il diritto di esperire *"tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione e, nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto, non è necessaria la*



*partecipazione del cedente al processo*" (Cass., Sent., 16383/06, citata da parte attrice); infine, giova ricordare che il cessionario può, a sua volta, controdedurre in merito al rapporto e non solo per ciò che concerne il diritto di credito.

In relazione inoltre alla eccezione della compagnia convenuta, che ha ritenuto di applicare, oltre alla franchigia contrattuale anche la riduzione del risarcimento ad euro 2.500,00, quale massimo dell'importo rimborsabile ai sensi della clausola di cui all'art. 3.6 del Fascicolo Informativo delle condizioni generali di polizza, in quanto l'autovettura non è stata riparata presso una carrozzeria convenzionata con il gruppo, la stessa deve essere disattesa: la clausola appare vessatoria, per una diversa serie di ragioni.

Innanzitutto perché, secondo la previsione della clausola contrattuale di cui sopra, nel caso in cui l'assicurato decida di rivolgersi ad una carrozzeria non convenzionata, di fatto, perde il diritto al risarcimento integrale del danno in quanto la fattura emessa dal carrozziere di fiducia verrà decurtata, in automatico, oltre che della franchigia del 10%, sino all'importo massimo considerato dalla clausola, pari ad euro 2.500,00.

L'assicurato percepirà pertanto dalla Compagnia un importo inferiore rispetto al danno effettivamente subito, per il solo fatto di avere scelto liberamente l'officina presso cui far riparare la propria auto.

Nel caso di specie, l'applicazione del limite di indennizzo oltre alla franchigia, richiesta dalla compagnia, comporterebbe una compressione dei diritti del contraente debole (l'assicurato) costringendolo a rinunciare alla scelta del proprio riparatore di fiducia ed optare obbligatoriamente per quello imposto dalla compagnia, senza che alla rinuncia della scelta faccia riscontro un bilanciamento di interessi (ad esempio uno sconto sul premio assicurativo).

Inoltre, in assenza della prova di una specifica approvazione a seguito di trattativa sul punto da parte del contraente assicurato, la clausola di franchigia risulta vessatoria in quanto limita la libertà contrattuale dell'assicurato nei rapporti con i terzi e deve essere dichiarata nulla.

Trova piena applicazione, nel contratto originario in esame, la disciplina prevista dal codice del consumo essendo le parti del contratto un professionista (l'assicurazione) da una parte ed un consumatore (l'assicurato cedente del credito) dall'altra; il contratto in commento, inoltre, è stato concluso mediante moduli e formulari in cui le condizioni sono state predisposte dalla compagnia assicuratrice senza facoltà alcuna di contrattazione da parte dell'assicurato.



La vessatorietà è rilevabile infatti sia ai sensi dell'art. 33, lettera t) del codice del consumo che recita:

*“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, sia ai sensi dell'art. 1341, secondo comma cc. in base al quale “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che sanciscono a carico dell'altro contraente restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi”.*

Esaminando in particolare il contratto oggetto del presente giudizio, emerge inoltre dalla documentazione versata in atti che vi è un Modulo di Adesione (doc. 1 fascicolo di parte attrice) che contiene al suo interno le Condizioni Particolari del contratto di assicurazione pattuite dalle parti. Tale documento, sottoscritto dalle parti, riporta al suo interno tutte le tipologie di garanzie sottoscritte dall'assicurato e le condizioni di operatività di tali garanzie, con particolare riferimento ai massimali, alle franchigie ed agli scoperti, nonché il richiamo alle Condizioni Generali, che, per quanto non derogato dalle condizioni particolari, disciplinano le singole garanzie.

Nel processo di cui è causa e dalla documentazione prodotta emerge che i contraenti, relativamente alla garanzia “calamità naturali”, hanno pattuito, sottoscrivendo il Modulo di Adesione, una disciplina che non prevede l'operatività della limitazione di indennizzo previsto invece nelle Condizioni Generali, non essendovi nel documento prodotto alcun richiamo all'art. 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, nella parte in cui limita l'indennizzo ad euro 2.500,00, per il caso di riparazioni eseguite presso carrozzerie non convenzionate.

Le ulteriori difese ed eccezioni delle parti sono assorbite dalle ragioni sovra esposte.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, si accolgono le conclusioni della CTU tecnica esperita nel giudizio, che ha ritenuto *“congruo l'importo richiesto dal riparatore”* riferendo inoltre che *“in mancanza di contestazioni comprovate da elementi oggettivi, il CT Antonecchia non può stabilire quale possa essere la tariffa oraria della Carrozzeria, atteso che la struttura aziendale è in linea con la richiesta attorea”*. Detratto pertanto l'acconto già versato, il danno liquidabile per il sinistro in oggetto ammonta a complessivi euro 3.080,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione respinta:



- 1) Dichiara tenuta e condanna SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento a favore della R.S. EVOLUZIONE srl, della somma di **euro 3.080**, oltre ad **euro 48,80** per spese di avvio della procedura di mediazione, oltre interessi di legge dalla data del fatto ed oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- 2) Pone le spese di CTU già liquidate definitivamente a carico della convenuta.
- 3) Condanna SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in **euro 1.265,00** per competenze, oltre esposti, oltre accessori ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Torino il 4 giugno 2025

*Il Giudice di Pace*

Avv. LAURA MARIA RIVELLO

